

CAPITOLATO N. 3

**ASSICURAZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE
AUTOVETTURE PRIVATE UTILIZZATE DAI COMPONENTI IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DAI DIRIGENTI, DAI
DIPENDENTI E/O ALTRE PERSONE AUTORIZZATE
NELL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI
(POLIZZA KASKO)**

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni di recepimento della direttiva 17/CE/04 nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia e alle disposizioni che in tema di contratti siano eventualmente presenti nella legge Finanziaria afferente l'esercizio nel quale viene svolta la gara.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'ISVAP e dal ministero delle attività produttive.

IMPRESA

La Compagnia Assicuratrice.

CONTRAENTE E ASSICURATO

AMTAB SPA

ASSICURATO O CONDUCENTE

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal contraente pubblico o di pubblica utilità

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al capitolato d'oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro.

UTENTE

Il Conducente anche se occasionale del veicolo per il quale è prestata l'assicurazione.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autoveicoli, filoveicoli, di linea e/o non di linea, metropolitane anche di superficie, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus e trasporto di cose e/o persone, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, rete ed esercizio nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti la propria attività ed anche ad altri usi. Esercente attività collaterale quale parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività esercitate anche a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, ovvero tramite appalto del quale risponde quale committente. Ogni altra attività riconducibile direttamente o in riferimento alla descrizione qui esposta.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'ISVAP e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'onori, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.14).

Inoltre il D.Lgs. 209/05 prevede:

- la nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art.167);
- Regola, ad integrazione dell'art. 1902, I° comma del Cc gli effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione

- (Art.1681):
- Regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell'art. 1902.02° comma Cc.
 - regola l'attività degli intermediari attraverso la gestione dell'albo unificato agenti e broker.

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) anche nell'ipotesi che il contratto passi da una impresa ad un'altra, nel qual caso è dovuto alla prima il rateo di premio afferente il periodo di mora garantita e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio senza che sia avvenuto il pagamento, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto al pagamento della quota di premio corrispondente al periodo intercorrente fra la scadenza del premio e la data della risoluzione del contratto.

1.3 DURATA DEL CONTRATTO.

In ogni caso è possibile ai sensi dell'art. 21 della legge 99/09 stipulare un contratto per una durata fino a due anni, purché venga fra le parti negoziato uno sconto annuale del premio in funzione del risultato raggiunto.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna a concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento semestrale del premio annuo senza maggiorazione di costi.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata o con il suo broker la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporci, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on line.

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di Sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza previsti dalla carta dei servizi. Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

1.7 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare od il mancato pagamento del danno od un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C.

1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.9 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.10 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello Di Bari.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle autovetture utilizzate dai Componenti il Consiglio di Amministrazione, dai Dirigenti, dai Dipendenti e/o altre persone autorizzate dal Contraente nell'espletamento delle loro funzioni, purché non risultino intestate a nome del Contraente, determinati da causa fortuita, e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata.

2.2 RISCHI INCLUSI NELLA GARANZIA

Sono inclusi nella garanzia:

- a) i danni agli impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso installati;
- b) soltanto per quanto riguarda i componenti del C.d.A. sono inclusi i danni avvenuti durante il percorso effettuato da e verso il luogo ove si tengono le riunioni del Consiglio di Amministrazione del Contraente, nonché di altre sedi di attività autorizzate;
- c) i danni provocati da atti vandalici, terrorismo, tumulti popolari, sabotaggio e sommosse.

2.3 RISCHI ESCLUSI DALLA GARANZIA

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) i danni agli accessori fono-audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili;
- b) i danni avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta di grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- c) determinati od agevolati da dolo del conducente e/o del Contraente;

- d) avvenuti quando il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o conducente;
- f) determinati da vizi di costruzione;
- g) cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
- h) subiti a causa diretta di manovre a spinta od a mano o di traino che non riguardino roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- i) conseguenti e successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti dalla condizione di assicurazione 2.2;
- l) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

2.4 VEICOLI ASSICURATI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture utilizzate dagli Assicurati, nonché delle generalità delle persone assicurate che usano tali autovetture.

Per la loro identificazione, nonché per l'accertamento dell'uso legittimo dei veicoli, per il computo e conguaglio del premio in relazione ai chilometri effettivamente percorsi, si farà riferimento alle risultanze documentali esistenti presso il Contraente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta dal Contraente aggiornata e messa a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dall'Impresa di effettuare accertamenti e controlli.

2.5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio nazionale.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla U.E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.6 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di due anni a decorrere dal 31/07/2013 al 31/07/2015 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31/07/2015.

In caso di stipula, ai sensi dell'art. 21 della legge 99/09, di un contratto per una durata fino a due anni è possibile rinegoziare fra le parti uno sconto annuale del premio in funzione dei risultati raggiunti. ..

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali. A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.

2.7 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in base all'applicazione del tasso, indicato nell'Allegato, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, su un preventivo di chilometri pure essi indicati nell'Allegato.

2.8 PREMIO ANTICIPATO - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO PREMIO

Il premio anticipato è calcolato sulla base del numero complessivo dei chilometri dichiarati dal Contraente in via preventiva, così come indicato nell'allegato.

Entro sessanta giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa il numero di chilometri effettivamente percorsi durante l'anno assicurativo affinché possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le eventuali differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere conguagliate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo del conguaglio da parte dell'Impresa al Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine previsto la comunicazione del consuntivo chilometrico o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. I sinistri in questo periodo vengono pagati in ragione proporzionale rispetto al minor

premio incassato. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione in proporzione del mancato pagamento del conguaglio.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

2.9 FORMA DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata nella forma "a primo rischio assoluto".

2.10 MODALITA' PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto all'Impresa entro otto giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

2.11 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

a) il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;

b) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, per valore commerciale si deve intendere il prezzo di acquisto del veicolo a condizione che venga esibita la relativa fattura, ferme restando, però, le disposizioni contenute nell'ultimo comma del presente articolo in tema di indennizzo dell'I.V.A.

Resta inteso che non sono indennizzabili le spese di immatricolazione del nuovo veicolo. Qualora l'Assicurato, abbia scaricato ai sensi di legge l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta. Se lo scarico dell'IVA non è possibile l'indennizzo comprenderà anche detta imposta.

2.12 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

L'Impresa a nessun titolo, potrà essere tenuta a pagare somma maggiore ai massimali assicurati, come indicati nell'Allegato.

2.13 ESCLUSIONE DI FRANCHIGIA O SCOPERTI

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata senza l'applicazione di franchigia o scoperti.

2.14 PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa all'Assicurato entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2.3 cpv. c).

2.15 RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DEL TERZO RESPONSABILE

Nell'ipotesi di sinistro causato da responsabilità di terzi, l'Impresa che ha risarcito il danno all'Assicurato RINUNZIA all'azione di rivalsa nei confronti del terzo.

2.16 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D.Lgs. n° 209/05. L'impresa si obbliga altresì a fornire alla contraente le tariffe nazionali nel periodo di riferimento afferenti il settore III (autobus). Ove tale settore III° non comprenda totalmente o parzialmente le tariffe del trasporto pubblico locale. La contraente può chiedere l'intervento dell'ISVAP per la determinazione del premio.

2.17 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto.

....., lì

L'Impresa

Il Contraente

ALLEGATO

costituente parte integrante del contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni alle autovetture private utilizzate dai Componenti il Consiglio di Amministrazione, dai Dirigenti, dai Dipendenti e/o altre persone autorizzate nell'espletamento delle loro funzioni (polizza kasko)

PROFILO DEL RISCHIO

- 1) RISCHIO ASSICURATO : DANNI AI VEICOLI (KASKO)
- 2) CONTRAENTE : AMTAB SPA
- 3) DECORRENZA : 31 luglio 2013
- 4) SCADENZA : 31 luglio 2015
- 5) VEICOLI ASSICURATI : Vedasi art. 2.4 (VEICOLI ASSICURATI) delle condizioni che regolano l'assicurazione
- 6) FORMA DELLA GARANZIA : A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
- 7) MASSIMALE PER VEICOLO E PER SINISTRO : € 30.000,00= (trentamila)
- 8) CALCOLO DEL PREMIO
8a) N. Km 10.000 X%(tasso finit
to)=€.....

9) DIRITTI DI FRAZIONAMENTO
In caso di pagamento frazionato il premio l'Impresa non subirà maggiorazioni per diritti di frazionamento. Per le rate successive alla prima la garanzia è operante nei limiti previsti dall'art. 1.2 della presente polizza.

....., lì

L'Impresa

Il Contraente
